



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Luisa Vasile	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice
dott.ssa Rosa Grippo	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **R.G. N. 1598-1/ 2025** avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata di SHOWTIME AGENCY S.R.L. (cod. fisc. 04956690962), con sede legale in MILANO;

letto il ricorso in data 05.12.2025, con il quale HINNOVO S.R.L. ha chiesto in via principale l'apertura della liquidazione giudiziale e in via subordinata l'apertura della liquidazione controllata della società sopra indicata;

esaminata la documentazione prodotta;

udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Milano, né risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
- B) è stato correttamente incardinato il contraddittorio, essendo la notificazione stata eseguita all'indirizzo PEC del resistente ad opera della cancelleria ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII in data 10.12.2025;
- C) sussiste la legittimazione attiva del richiedente, risultando il credito da titolo giudiziale esecutivo (decreto ingiuntivo - doc.2);
- D) sussiste la legittimazione passiva del debitore ai sensi dell'art. 2 lett c) in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. A tal proposito rilevato preliminarmente che si è in presenza di un'impresa minore, risultando dai bilanci relativi agli esercizi 2022,2023 e 2024, acquisiti dalla Cancelleria nel corso dell'istruttoria ai sensi dell'art. 42 CCII il possesso



congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII e rispettivamente, un attivo patrimoniale pari ad euro 171.641,00 nell'esercizio 2022, euro 177.753,00 nell'esercizio 2023 euro 197.459 nell'esercizio 2024, ricavi pari ad euro 72.824 nell'esercizio 2022, euro 27.363,00 nell'esercizio 2023 euro 17.480 nell'esercizio 2024 ed una esposizione debitoria per euro 166.515 nell'esercizio 2024;

- E) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- F) la resistente ha debiti scaduti e non pagati superiori ad € 50.000,00, così come risulta dall'ammontare del credito vantato dal ricorrente, pari ad euro 18.455,29, nonché dal valore del debito fiscale (scaduto e non rateizzato) di cui all'informativa dell'Agenzia delle Entrate acquisita in corso di istruttoria, pari alla somma di euro 172.215,60;
- G) l'imprenditore/il debitore si trova in stato di sovraindebitamento (art. 2 lett. CCII) e di insolvenza (art. 268 co. 2 CCII), così come risulta:
- dal mancato pagamento del credito del ricorrente, sebbene giudizialmente accertato e non contestato, oltre che dall'inutilità dell'atto di precetto notificato alla società debitrice unitamente al decreto ingiuntivo;
 - dall'infruttuoso pignoramento mobiliare presso terzi (doc. 6 fasc. ricorrente);
 - dall'esistenza di ulteriori crediti non ancora pagati risultanti dall'informativa sopra indicata;
 - dalla mancanza di ulteriori poste attive idonee a soddisfare il ricorrente, nonché gli ulteriori creditori;
- circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

PQM

visti gli artt. 2, 268 e 270 CCI;

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del debitore SHOWTIME AGENCY S.R.L. con sede legale in MILANO;
2. nomina Giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
3. nomina liquidatore, dott./avv. Giacomo Grube;
4. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
5. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;



6. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
8. ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
9. dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il
29/01/2026

Il Giudice estensore
dott. ssa Rosa Grippo

Il Presidente
dott.ssa Luisa Vasile

